



Comune di Semproniano

Provincia di Grosseto

Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN SEMPRONIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(nominato con decreto n. 2287 del 02.07.2020)

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14/07/2020,

RENDE NOTO

che il Comune di Semproniano intende espletare una procedura aperta avente ad oggetto:

L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (calcio e tennis) di Semproniano al fine di individuare il concessionario nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dell'art. 90 L.289/2002 comma 25 e ss.mm.ii.;
- della Legge Regionale Toscana n. 21/2015 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti" e regolamenti attuativi;
- "Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 09.10.2018;

1. CONCEDENTE

COMUNE di SEMPRONIANO –Area Tecnica

Via Mario Luzi, 35/39 - 58055 Semproniano (GR) . Sito Web www.comune.semproniano.gr.it

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 D.Lgs.50/2016: Ing. Simone SAVELLI
tel.0564.965404 – pec: comune.semproniano@postacert.toscana.it

2. QUADRO DI PREMESSA, STATO DI FATTO E RAPPORTI TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO

Il Comune di Semproniano è proprietario dei seguenti impianti sportivi da adibirsi in via prevalente (ma non esclusiva) al gioco del calcio/calciotto e campo da tennis:

- 1) "Impianto Polivalente e campo da tennis di Semproniano" posto in Semproniano, via Consorti.
L'impianto è composto da:
 - a) un campo da calcio;
 - b) un campo da tennis con annessi servizi;
 - c) spogliatoi, bagni e locali.

È dotato di impianto elettrico ed acqua. L'acqua calda nei bagni è alimentata da energia elettrica.

Il quadro di relazione tra le parti è fondato su un'interazione nell'ambito della quale:

- a) l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio e incassa, a titolo di canone concessorio, l'importo annuale stabilito dal seguente bando;
- b) il concessionario interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività,
- le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi;
 - il contributo-corrispettivo pubblico determinato dall'Amministrazione per lo svolgimento degli oneri previsti nel piano di conduzione tecnica per garantire l'apertura minima degli impianti (sia nel periodo invernale che estivo) e la massima fruibilità degli stessi a bambini e ragazzi ovvero per la sua gestione.

Il modello organizzativo-gestionale è illustrato compiutamente nell'allegata Convenzione tipo (All. 1), approvata con Delibera dalla Giunta Comunale n. **46** del **14/07/2020**

3. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - CONTRIBUTO

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO (cinque anni di gestione) **€ 2.500,00 (€ 500,00 annui)**

CONTRIBUTI PER IL CONCESSIONARIO

Le condizioni tecniche ed economiche della gestione nonché gli oneri manutentivi sono descritti nella Convenzione e nel piano di conduzione tecnica (Allegati 1 e 2).

Si riassumono, a titolo esemplificativo, i contributi annui a favore del concessionario

CONTRIBUTO ANNUO

Impianto	Contributo/corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni essenziali per la gestione dell'impianto
Calcio e Tennis di Semproniano	€ 2.000,00 (semestrali) € 20.000,00 (complessivi per i 5 anni di gestione)

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Come previsto dall'art. 90 della L. 289/2002, in particolare il comma 25 come modificato ed integrato dalla L. 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), dalla L.R.T 21/2015 e dal Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, sono ammessi a presentare istanza alla procedura in oggetto, in forma singola o associata i seguenti soggetti:

- **Società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite in una delle seguenti forme:**

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

con atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall'art.90 della L.27 dicembre 2002 n.289 ovvero statuto e/o atto costitutivo che preveda espressamente lo svolgimento senza finalità di lucro di un'attività sportiva.

- Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali di cui al comma 25 del medesimo art.90 L.27 dicembre 2002 n.289, riconosciute dal CONI al momento della presentazione dell'offerta.

Ai sensi degli artt.45 e 48 D.Lgs.50/2016 i soggetti di cui al presente articolo posso presentare istanza anche in forma di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo – verticale o orizzontale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Requisiti di idoneità professionale

- se associazione o società sportiva dilettantistica, sussistenza degli elementi previsti dall'art. 90, commi 17 e 18 della legge n. 289/2002 e dall'art. 14 della Legge Regionale n. 21 del 27.02.2015, da comprovare con dichiarazione di essere iscritte al momento della presentazione dell'offerta alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale, nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI;
- se enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, riconoscimento specifico da parte del C.O.N.I., con l'indicazione del numero e della data di riconoscimento e delle generalità del/i legale/i rappresentante/i;
- se società sportive dilettantistiche con eventuale forma di società di capitali, iscrizione alla CCIAA di riferimento per il ramo di attività oggetto del presente conferimento.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti i quali versino nelle condizioni di cui all'art.80 commi 1, 2, 4 e 5 D.Lgs.50/2016 (si riporta integralmente il citato art.80 in appendice)

Precisazioni: Si precisa che il possesso sostanziale dei requisiti di cui all'art.5 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.6 devono sussistere in capo ai concorrenti partecipanti alla presente gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle istanze di cui all'art.8.

Il riscontro nella fase di verifica della mancanza dei requisiti di cui al precedente comma, comporterà necessariamente la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria o la revoca dall'aggiudicazione definitiva.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CRITERI E PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 .

Per la selezione saranno applicati i seguenti criteri:

CURRICULUM E QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE (max punti 70/100)

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE (30/100)

CURRICULUM E QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO		
MAX 70 PUNTI		
Esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo (max 20 punti). Esperienza (maturata nell'ultimo triennio) nella promozione di attività indirizzate al mondo della scuola e dell'infanzia, ai giovani, ai diversamente abili o finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale. Le voci che seguono sono cumulabili tra loro.		
Voce specifica	PUNTI	
Partecipazione a campionati e/o organizzazione di tornei	15	
Organizzazione di attività di carattere sociale e ricreativo	5	

Esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia, dimensioni ed impianti tecnici (max 5 punti). Le voci che seguono non sono cumulabili tra loro		
Voce specifica	PUNTI	
Oltre due anni di gestione	1	
Oltre tre anni di gestione	3	
Oltre quattro anni di gestione	5	

Radicamento nel territorio comunale (max 20 punti) . Numero di tesserati alla data del 31/12/2019. Le voci che seguono non sono cumulabili tra loro.		
Voce specifica	PUNTI	
Sino a 15 tesserati	5	
Sino a 30 tesserati	15	
Oltre 30 tesserati	20	

Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori (max punti 5). Le voci che seguono non sono cumulabili tra loro		
Voce specifica	PUNTI	
Presenza di un istruttore federale	2	
Presenza di due istruttori federale	4	
Presenza di oltre due istruttori federali	5	

Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento (max 20 punti). Il punteggio sarà assegnato in base al numero di ore annue offerte alle Scuole di Semproniano per progetti sportivi rivolti ai ragazzi. Le voci che seguono **non sono** cumulabili tra loro

Voce specifica	PUNTI	
20 ore annue	5	
40 ore annue	10	
Oltre 40 ore annue	20	

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

MAX 30 PUNTI

Progetti per la promozione dell'attività sportiva giovanile e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini. Le voci che seguono **sono** cumulabili

Voce specifica	PUNTI	
Svolgimento di attività sportiva rivolta a ragazzi da 6 a 10 anni (frequentanti la Scuola Primaria)	15	
Svolgimento di attività sportiva rivolta a ragazzi da 11 a 13 anni (frequentanti la scuolasecondaria di primo grado)	8	
Svolgimento di attività sportiva rivolta a ragazzi da 13 a 19 anni (frequentanti la scuolasecondaria di secondo grado)	7	

L'ammissione e la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione appositamente nominata dall'Ente successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

I lavori della Commissione aggiudicatrice avranno luogo il giorno 10/08/2020 nella sede del Comune di Semproniano, alla via Mario Luzi, 35/39 in seduta pubblica.

La Commissione di Gara nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, procederà, nell'ordine a:

- a) Verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti;
- b) Ad aprire i plichi medesimi e controllare all'interno di ciascuno la presenza delle buste:
"BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" –
"BUSTA B – OFFERTA TECNICA" –
- c) Ad aprire la busta **"A – Documentazione amministrativa"** e verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione;
- d) A verificare che non sussistano per alcuno dei concorrenti cause di esclusione dalla procedura. In presenza di cause di esclusione i concorrenti saranno esclusi senza ulteriore preavviso;
- e) A prendere atto della presenza delle busta **"B – Offerta Tecnica"**

La positiva verifica del contenuto della Busta A (documentazione amministrativa) è condizione essenziale per l'ammissione alla gara e l'esame dell'offerta: la Buste B non verrà aperta qualora si verificassero mancanze essenziali nella documentazione contenuta nella Busta A.

La Commissione, dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa (Busta A), ammetterà o meno i partecipanti alla gara; provvederà poi all'apertura della Busta B (offerta tecnica) ed alla verifica del

contenuto.

La valutazione delle offerte tecniche (Busta B) sarà effettuata in seduta riservata. **A seguito dell'esito della valutazione delle offerte tecniche si procederà a stilare la graduatoria**

La graduatoria sarà stilata in base al punteggio complessivamente ottenuto da ogni singola offerta, calcolato sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica di cui alla Busta "B"

La seduta potrà essere sospesa qualora il numero delle offerte pervenute sia elevato o per altra causa debitamente motivata; in tal caso, verrà stabilita la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti.

Si precisa che la data della gara, in caso di sopravvenute esigenze, può essere rinviata, previa comunicazione via fax o PEC (se indicato sulla busta) alle ditte interessate.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. L'aggiudicazione diventerà efficace dopo che l'Amministrazione avrà espletato tutti i controlli sui requisiti dell'aggiudicatario di cui alle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/08/2020** all'Ufficio Protocollo del Comune di Semproniano, via Mario Luzi, 35/39 – 58055 **Semproniano (GR)**, a mezzo servizio postale, corriere o mediante consegna a mano, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.

All'esterno dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **"CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SEMPRONIANO"**.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le domande pervenute dopo tale scadenza.

L'aggiudicazione avverrà seguendo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificato al punto 7.

Il Comune di Semproniano si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta. I plichi viaggiano ad esclusivo rischio e pericolo del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico deve contenere due buste chiuse, controfirmate e timbrate sui lembi di chiusura, contrassegnate con le dizioni seguenti:

"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

"BUSTA B – OFFERTA TECNICA";

"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

La prima busta contrassegnata con la lettera "A" dovrà contenere, pena l'esclusione la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta utilizzando l'apposito **modulo allegato 3** al presente avviso, sottoscritta per esteso e con firma leggibile del legale rappresentante dell'associazione o da procuratore speciale dell'ente munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) in ogni sua pagina contenente gli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, sede legale ed operativa, n° telefono, n° telefax e/o indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo di posta elettronica certificata, partita I.V.A. o codice fiscale, domicilio per le comunicazioni) e le generalità complete del firmatario dell'istanza.
2. copia del documento di identità del legale rappresentante, del procuratore speciale o del titolare sottoscrittore.
3. Schema di convenzione (**allegato 1**) debitamente firmato su ogni pagina da parte del legale rappresentante dell'Associazione;
4. Piano di conduzione tecnica (**allegato 2**) debitamente firmato su ogni pagina da parte del legale rappresentante della Società;
5. Copia dell'atto costitutivo/statuto dell'associazione ovvero di visura camerale aggiornata della società;

“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”:

La seconda busta contrassegnata con la lettera “B” dovrà contenere, pena l’esclusione, la proposta progettuale e dovrà articolarsi come di seguito:

1. Elenco della documentazione debitamente numerata e/o classificata contenuta nella busta B;
2. Relazione sintetica finalizzata all’assegnazione del punteggio descritto al punto n° 7, con particolare riferimento al progetto per la promozione dell’attività sportiva giovanile. Per facilitare le operazioni della Commissione di Gara la relazione potrà essere redatta in base allo schema predisposto dalla stazione appaltante (**allegato 4**) o predisposto come allegato

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti in ogni loro pagina, per esteso e con firma leggibile da parte del legale rappresentante o del procuratore o del titolare.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Il Comune di Semproniano si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura di affidamento.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

11. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni – nel sito internet del Comune di Semproniano www.comune.semproniano.gr.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE → BANDI DI GARA E CONTRATTI

Semproniano lì, 23/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Simone SAVELLI

Allegati:

- ALL. 1) Schema di Convenzione
- ALL. 2) Piano di Conduzione Tecnica
- ALL. 3) Fac - simile domanda di manifestazione di interesse
- ALL. 4) Fac - simile offerta tecnica

D.Lgs.50/2016

Art. 80 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.